

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "BARBARA RIZZO"

Via Umberto I n°3 – 00060 - FORMELLO

☎ 06/90194610

☎ 06/90140042

✉ rmic88500x@istruzione.it

💻 www.icbarbararizzo.edu.it

C.F. 97197390582 - Codice Mecc. RMIC88500X - XXXI Distretto



Circ. n. 89

A TUTTO IL PERSONALE
ALL'ALBO

Oggetto: riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro

Facendo seguito alla [circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021](#) e al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 6 aprile 2021, si forniscono di seguito le indicazioni procedurali per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Casistiche possibili

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 e che hanno manifestato sintomi gravi (polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave), per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero o addirittura la terapia intensiva, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, saranno sottoposti, a cura del medico competente, alla visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di **verificare l'idoneità alla mansione** - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) **possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un **test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)**.

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un **periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività**, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)**.

Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, dovrà inviare, anche in modalità telematica, a codesta istituzione scolastica per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

Si fa presente che i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con le modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e **che non presentano sintomi da almeno una settimana** (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare

per diverso tempo dopo la guarigione), **possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.**

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro **solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico** effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, a codesta istituzione scolastica per il tramite del medico competente.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà **essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.**

Salvo specifica richiesta del lavoratore, non è necessaria alcuna visita medica, a cura del medico competente, precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Infine, si ricorda che il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, **deve informare il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.**

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una **quarantena di 10** giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente.

In conclusione, si indicano i riferimenti per l'invio della documentazione:

Referenti Covid dell'Istituto

- Ins. Giugliano Emilia – Plesso Le Querce
- Ins. Manzi Marisa – Plesso Arcobaleno
- Ins. Esigibili Emanuela – Plesso M. Curie
- Ins. Pizzuti Vittoria – Plesso G. Rodari
- Prof.ssa Saba Silvia – Plesso R. Rossellini

Medico competente

Dott. De Luca Giovanni

Si allega nota esplicativa dell'Euservice.

DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Filomena Barbato

